COMUNE DI ARTOGNE (BS)

25040 ARTOGNE (BS) - Via 4 Novembre, 8 - Tel 0364/598280 - Fax 0364/598408 - P.Iva 00583310982 - C.F. 00857830178

SERVIZIO CONTABILITA' E SVILUPPO

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 20/10/2020

OGGETTO: Art. 67 C.C.N.L. 21/05/2018 "Disciplina delle risorse decentrate" Costituzione Fondo anno **2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA' E SVILUPPO

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN:
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - A. IMPORTO UNICO CONSOLIDATO DELLE RISORSE STABILI 2017, come certificato dal collegio dei revisori;
 - B. **RISORSE STABILI** inserite nel fondo dal 2018, che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, quindi, se legittimamente stanziate, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
 - C. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziate e messe a disposizione del fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art.
 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente, in quanto sottratta agli accordi pertinenti la contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto attiene il sistema delle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione a tali soggetti prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti

dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 15-10-2020, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2020 per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1º gennaio 2016,
 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
 anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, anche per l'anno 2020, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Preso atto che il seguente periodo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 dispone:

«...Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»;

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020 pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020 all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue: «Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Considerato che la circolare esplicativa al richiamato D.M. pubblicata in data 08/06/2020, prot. n. 974, ha chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

Rilevato che, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, al 31/12/2020 sarà inferiore a quello presente alla data del 31/12/2018;

Considerato che pertanto non si ritiene possibile adeguare «in aumento» il limite iniziale di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e la conseguente possibilità di adeguamento «in aumento», ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, conv.to in Legge n. 58/2019, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati occupazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2020 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):

 tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione,
 comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di
 comparto a carico del fondo, per Euro 28.419.06;
- altre risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di Euro 998,40;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali Euro 1.143.61;
 - lett. c) retribuzioni individuali di anzianità Euro 1.170,91 (833,95+123.89+213,07);
 - lett.e) trattamento accessorio personale trasferito scioglimento unione Euro 7.646,56

DECURTAZIONI CONSOLIDATE

Rilevato che occorre procedere alla riduzione dell'ammontare della parte stabile per effetto delle decurtazioni intervenute nel quadriennio 2011/2014, consolidate in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013 nell'importo di € 1.200,00;

PARTE VARIABILE

Rilevato che la parte variabile del fondo viene incrementata degli importi discrezionali disposti dalla richiamata deliberazione della G.C. n. 77 /2020, a seguire specificati:

- art. 67, comma 3 lettera h): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 Euro 6.752,03;
- art. 67, comma 3 lettera e) economie fondo straordinario Euro 1.698,79

Dato atto che sarà attivato, ai sensi dell'art 5 comma 3 lettera g), confronto sindacale per verificare la facoltà d'implementazione ex art. 67, comma 7 incremento in parte variabile pari ad Euro 6.000,00 a seguito di riduzione delle risorse destinate alle retribuzioni di posizione e risultato delle posizioni organizzative.

Dato atto che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme di cui all' art. 67 comma 3 lett d) CCNL 21.05.2018, degli importi una tantum corrispostondenti alla frazione di RIA di cui all'art. 67 comma 2, lett. c) pari ad € 53,27;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2020 - parte variabile – ammonta ad €14.504,09

Evidenziato quindi che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente al netto delle decurtazioni dell'anno 2020 è pari ad **Euro 51.421,15**;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria generale dello Stato, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono esclusi dal predetto limite, a titolo di esempio:

- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- dall'01/01/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015)
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Bienno:

- o retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- o maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
- o fondo del lavoro straordinario;

Dato atto quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui al più volte richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi ad € 34.865,35 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse, è di € 63.424,35 come rilevato dalla successiva tabella riassuntiva:

	ANNO 2016
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	36.065,35
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	-1.200,00
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITODI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI (ATT. LIMITE RGS CIRC. N. 18/2018)	
TOTALE	34.865,35
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	

VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-
TOTALE VOCI ESCLUSE	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	26.860,00
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE	
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL	
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO	
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI)	1.698,79
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D. LGS. 75/2017	€63.424,14

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto del guadro normativo sopracitato;

Considerato che il Comune:

- nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono comunque avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- ha concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, presentando un risultato di competenza dell'esercizio 2019 non negativo;

Dato atto che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le risorse stabili del fondo;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2020, nell'ammontare complessivo pari ad € 51.421,15, (Euro 52.682,63 – 1.261,48 decurtazione per superamento del limite 2016) come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2020", ALLEGATO A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Verificato che il fondo così costituito consente di rispettare i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, come dimostrato nell'ALLEGATO B alla presente determinazione;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20-04-2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;

Dato atto che in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	21.739,36

Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	4.117,03
Indennità educatrici ed insegnanti	
Indennità ex VIII livelli	

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ribadito, anche alla luce di quanto già evidenziato nella premessa del presente provvedimento, che l'ente dovrà procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, in caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto costituito, in adeguamento al limite inziale del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo vigente);

Vista l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del Servizio Contabilità e Sviluppo, come nominato con decreto sindacale numero 10 del 20/03/2017 e successivo n. 15/2019;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, per un importo complessivo di € 51.421,15 (di cui € 6.000,00 risorse variabili a seguito di riduzione delle risorse destinate alle retribuzioni di posizione e risultato delle P.O. ai sensi dell'art 15 comma 7) come da ALLEGATO A) alla presente Determinazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- 3) Di ridurre le seguenti voci relative al salario accessorio 2020 per garantire il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017:

- 4) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2020, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 5) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 afferenti la spesa del personale;
- 6) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	21.739,36
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	4.117,03
Indennità educatrici ed insegnanti	
Indennità ex VIII livelli	

- 7) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 8) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 9) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 11) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Dirigente / Responsabile di servizio.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

ALLEGATO A COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2020 CCNL 2016/2018

CCNL 2016/2018				
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	28.419,06			
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2				
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	1.170,91			
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)				
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)- scioglimento Unione	7.646,56			
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI				
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)				
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)				
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	8.817,47			
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2				
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	998,40			
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	1.143,61			
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	2.142,01			
Risorse variabili soggette al limite				
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE				
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)				
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) – ICI				
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)				
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA				
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001				
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C)				
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	53,27			
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)				
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)				

1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	6.752,03
ODIETTIVI DEI DIANO DELLA DEDEGDIMANOE, ADT. 07 COMMA OLETTEDA III	
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	6.805,30
Risorse variabili NON soggette al limite	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	1.698,79
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006 (sino anno 2015)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	20.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C)	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	21.698,79
STANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 67 COMMA 7 DEL CCNL 2016/2018 (risorse variabili)	6.000,00
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	73.882,63
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	50.041,83
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	23.840,80
Decurtazioni Decurtazioni	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	1.200,00
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)	
ALTRE DECURTAZIONIesternalizzazione asilo nido	
TOTALE DECURTAZIONI	1.200,00
TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	72.682,63
DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23 COMMA 2 - DLGS. 75/17	1.261,48

71.421,15

ALLEGATO B VERIFICA DEI LIMITI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS. 75/2017

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENT	O ACCESSO	RIO - ART. 23	COMMA 2 D	EL D.LGS.
75/2017	T		1	<u></u>
	ANNO 2016		ANINI	<u> </u>
			AINING	ANNO 2020
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	€ 36.065,35		€53.882,63	
DECENTIVATE DEI DII ENDENTI				
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE				
DECENTRATE DEI DIRIGENTI				
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 -	-€1.200,00		-€1.200,00	
SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010				
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO				
DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI (RGS				
CIRC. 18/2018		€ 34.865,35		€ 52.682,63
TOTALE		€ 34.805,35	6.0.040.00	€ 52.062,05
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE			€ 3.840,80	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA				
VERIFICA DEL LIMITE	-			
TOTALE VOCI ESCLUSE		-		€ 3.840,80
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE		€ 26.860,00		€ 14.145,00
POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO				
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI				
POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE				
DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL				
D.L. 135/2018 (con segno meno)				
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI				
EX ART. 110 DEL TUEL		-		
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO				
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI)		€ 1.698,79		€ 1.698,79
ONDO STRAONDINANIO (L'ALTRE VOOL)		C 1.000,70		C 1.000,70
TOTALE DA ACCOCCETTADE A VEDICICA ADT. CC		E 62 424 14		C 64 60E 60
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23		€ 63.424,14		€ 64.685,62
COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017				£1 261 40
DECURTAZIONE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017				-€1.261,48
13/2011	j			

Controllo di regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000)

Per il controllo di cui all'art. 147 bis e art 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Artogne, 20/10/2020

Il Responsabile del Servizio Contabilità e Sviluppo

(Dott. ssa Barbara Bonicelli)

Visto di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 183, 7° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Contestualmente si conferisce esecutività al presente atto.

L' apposizione del presente visto attesta altresì l' esito favorevole del controllo contabile previsto dall' art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

	Anno	Tipo	Intervento-Cap /Risorsa-Cap	N° Impegno/Accet	Importo	
--	------	------	-----------------------------	------------------	---------	--

Osservazioni:

Artogne, 20/10/2020

Il Responsabile del Servizio Contabilità e Sviluppo

(Dott. ssa Barbara Bonicelli)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dell'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi

Addì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO